



Delibera della Giunta Regionale n. 258 del 15/06/2021

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 5 - Bonifiche

Oggetto dell'Atto:

**INTERVENTI DI BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI IN
STRUTTURE PUBBLICHE - BANDO REGIONALE 2021 - DETERMINAZIONI.**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. Che con la legge 27 marzo 1992, n. 257 sono state fissate le Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto e con i relativi decreti attuativi sono state regolamentate, tra l'altro, le procedure di verifica e controllo dei materiali contenenti amianto ancora in opera, definiti gli interventi di bonifica per la mitigazione del rischio connessa alla loro presenza, programmata la progressiva eliminazione dall'uso comune in funzione del progressivo deterioramento dei manufatti, nonché stabilite le procedure per un corretto smaltimento definitivo dei rifiuti pericolosi derivanti dalla dismissione;
- b. Che per l'attuazione delle suddette disposizioni normative, la medesima legge 257/92 ha previsto l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di specifici Piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;
- c. Che il Consiglio Regionale della Campania, nella seduta del 10 ottobre 2001 con deliberazione n. 64/01, ha approvato il "Piano Regionale Amianto";
- d. Che tra gli obiettivi del citato strumento di pianificazione rientrano, tra l'altro, la rilevazione sistematica delle situazioni di maggiore pericolo attraverso una attività di censimento dei siti nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, la programmazione delle azioni necessarie alla riduzione del rischio, l'individuazione delle risorse finanziarie per gli interventi di bonifica;
- e. Che ai fini dell'aggiornamento progressivo dei dati sulla presenza di amianto, sia di origine naturale che antropica, da attuarsi con cadenza annuale, con il D.M. 101/2003 (ex art. 20, Legge 93/2001), è stata disciplinata la mappatura amianto inerente tutti i siti – compresi quelli per i quali sono già disponibili dati derivanti da censimenti, notifiche, sopralluoghi – nei quali sia effettivamente accertata la presenza di amianto, nonché le ulteriori localizzazioni che possono essere individuate dalla regione competente;
- f. Che in coerenza con il grado di pericolosità associata alle diverse tipologie di materiale contenente amianto (matrice friabile o compatta,) la richiamata Legge 257/92 e i relativi decreti attuativi, non hanno previsto, almeno in una fase iniziale, alcun obbligo di censimento per l'amianto in matrice compatta in buono stato di conservazione, mentre ne hanno stabilito l'obbligatorietà per quello libero o in matrice friabile;
- g. che, in particolare, tale obbligo risulta vincolante e prioritario per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per blocchi di appartamenti, per le imprese che hanno utilizzato amianto nell'attività produttiva e per quelle che operano nel campo delle bonifiche e smaltimento;

CONSIDERATO

- a. Che, in riferimento alla politica specifica in materia di tutela dell'ambiente, sempre più volta alla risoluzione di problematiche connesse al risanamento ambientale, in conformità delle direttive comunitarie e delle norme nazionali, occorre dare continuità all'azione di rimozione delle fonti di rischio mediante il finanziamento, in particolare, di interventi di bonifica di materiali contenenti amianto presenti in edifici pubblici;
- b. Che, in linea con gli indirizzi previsti in materia di tutela ambientale, la normativa di bilancio regionale per il triennio 2021-2023 (rif. LLRR n. 38 e n. 39 del 29 dicembre 2020; DGR n. 16 del 12/01/2021; DGR n. 5 del 5 gennaio 2021) ha stabilito, a valere sul capitolo di spesa U01691 - Contributi per interventi finalizzati alla decontaminazione da amianto – Amministrazioni Locali, in capo alla D.G. 50.06.00 – UOD 50.06.05 – Bonifiche, una disponibilità finanziaria, relativamente all'esercizio 2021, di complessivi Euro 1.125.000,00;

RAVVISATO

Che risulta opportuno programmare, anche al fine di ottimizzare le disponibilità di bilancio previste dal summenzionato capitolo di spesa UO1691, il finanziamento delle attività strettamente connesse all'eliminazione e/o riduzione del rischio amianto, per garantire la massima efficacia e diffusione sul territorio regionale delle azioni di bonifica negli ambienti di vita e di lavoro di edifici di proprietà pubblica interessati dalla presenza di manufatti contenenti amianto;

RITENUTO

- a. di dover demandare alla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema D.G. 50.06 – U.O.D. 50.06.05 – Bonifiche, nei limiti dei fondi disponibili per esercizio finanziario 2021 a valere sul capitolo di spesa UO1691, la definizione e tempestiva attivazione di uno specifico bando per l'erogazione di contributi a beneficio di Enti pubblici per interventi di bonifica di materiali contenenti amianto in edifici di proprietà pubblica insistenti sul territorio regionale;
- b. di dover stabilire che il contributo è destinato a coprire, in forma di rimborso, il costo dei lavori di bonifica da amianto, di seguito specificati :
 - Spese per la presentazione del Piano di Lavoro ex art. 256, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 alla ASL competente per territorio;
 - Spese di rimozione, trasporto e smaltimento finale di rifiuti contenenti amianto derivanti dalle operazioni di bonifica effettuate da imprese autorizzate;
 - Spese di predisposizione del cantiere di lavoro (ponteggi, sicurezza).
- d) di dover demandare alla D.G. 50.06 – U.O.D. 50.06.05 ogni adempimento conseguente;

PRESO ATTO

- della legge regionale n. 38 del 29 dicembre 2020 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato le “Disposizioni per la Formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 della Regione Campania” – Legge di stabilità regionale per il 2021;
- della legge regionale n. 39 del 29 dicembre 2020, con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 della Regione Campania”, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- della deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 16 del 12/01/2021 di approvazione del Bilancio Gestionale 2021-2023 della Regione Campania unitamente alle indicazioni gestionali;
- della DGR n. 7 del 15 gennaio 2020 di approvazione del Bilancio gestionale per il triennio 2020-2022;
- della DGR n. 5 del 5 gennaio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2021/2023;

VISTI

- La legge 257/92;
- il D.M. Sanità 6/9/94;
- il D.P.R. 8/08/1994;
- il Piano Regionale Amianto (ex Delibera di Consiglio Regionale n. 61/1 del 10/10/2001);
- il D.M. n. 101/03;
- il D.Lgs. 81/2008
- il Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii) ed il relativo regolamento attuativo;
- tutti gli ulteriori atti richiamati

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di :

1. di demandare alla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema D.G. 50.06 – U.O.D. 50.06.05 – Bonifiche, nei limiti dei fondi disponibili per esercizio finanziario 2021 a valere sul capitolo di spesa U01691, la definizione e tempestiva attivazione di uno specifico bando per l'erogazione di contributi a beneficio di Enti pubblici per interventi di bonifica di materiali contenenti amianto in edifici di proprietà pubblica insistenti sul territorio regionale;
2. di stabilire che il contributo è destinato a coprire, in forma di rimborso, il costo dei lavori di bonifica da amianto, di seguito specificati :
 - Spese per la presentazione del Piano di Lavoro ex art. 256, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 alla ASL competente per territorio;
 - Spese di rimozione, trasporto e smaltimento finale di rifiuti contenenti amianto derivanti dalle operazioni di bonifica effettuate da imprese autorizzate;
 - Spese di predisposizione del cantiere di lavoro (ponteggi, sicurezza).
3. di demandare alla D.G. 50.06 – U.O.D. 50.06.05 ogni adempimento conseguente
4. di inviare copia del presente atto alla Direzione Generale 50.06.00 -Difesa del Suolo e Ecosistema, alla D.G. 50.13.00 - Direzione Generale per le risorse finanziarie e al B.U.R.C.